

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

8° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(379) **RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale**

(259) **GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10
BARATTA, ministro dell'ambiente.....	5, 6, 10
GIOVANELLI (Progr. Feder.)	9
LASAGNA (Forza Italia)	9
NAPOLI (CCD), relatore alla Commissione. 5, 6, 8	
RONCHI (Progr. Verdi-La Rete)..	5, 6, 7 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale*

(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 379 e 259.

Riprendiamo la discussione sospesa il 18 maggio.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonchè sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonchè quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo *status* giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. La commissione di cui al comma 3 può avvalersi della consulenza Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnolo-

gie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei Servizi tecnici nazionali, degli enti pubblici di ricerca e di istituti universitari.

5. Ai lavori della commissione di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del CNR, dell'ENEA, degli enti pubblici di ricerca, dell'ICRAM e dai direttori dei Servizi tecnici nazionali, dell'ISS, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, collocata presso l'ANPA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

6. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti».

3.8

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «sentiti io» con le seguenti: «di concerto coi».

3.7

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «nonchè quelle» con le seguenti: «, con particolare riguardo all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ed ai principi cui conformarsi nella definizione delle condizioni dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, e sono altresì individuate le norme».

3.9

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti» con le seguenti: «tredici esperti nelle materie ambientali e sette esperti».

3.2

RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente, su proposta del Presidente della Commissione di cui al comma 3, sono disciplinate:

a) la ripartizione della Commissione di cui al comma 3 in sezioni cui sono affidati settori omogenei di attività;

b) la composizione organizzativa delle sezioni, nonché il rapporto tra componenti stabili ed aggregati;

c) le modalità di attività della Commissione e delle sezioni e i casi in cui esse si pronunciano congiuntamente;

d) la disciplina e le modalità dell'istruttoria e le modalità di audizione dei rappresentanti delle amministrazioni e dei soggetti interessati».

3.10

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-ter. Per le specifiche esigenze connesse alle istruttorie e alle valutazioni di progetti la Commissione può essere integrata con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta motivata del Presidente della Commissione medesima, con rappresentanti esperti designati dall'Agenza nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dai Servizi tecnici nazionali, dagli enti pubblici di ricerca e da istituti universitari. Gli esperti così designati partecipano ai lavori delle sezioni e della Commissione con voto consultivo.»

3.11

IL RELATORE

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. La Commissione di cui al comma 3 si avvale dell'Agenza nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), per le attività di natura tecnica quali lo svolgimento dell'istruttoria tecnica, delle analisi e delle verifiche, per la formulazione dei rilievi, delle prescrizioni tecniche e delle norme tecniche e procedurali. Per lo svolgimento di tali attività l'ANPA, oltre che delle proprie strutture, può avvalersi della consulenza dei Servizi tecnici nazionali, del CNR, dell'ENEA, dell'ICRAM, dell'ISS, dell'ISPESL nonché, per eventuali analisi, studi e prove specialistiche, di enti di ricerca e di istituti universitari. L'ANPA, inoltre, su indicazione del Ministero dell'ambiente, curerà la formulazione e la redazione di guide tecniche per l'esecuzione degli studi di impatto ambientale, la compilazione dei documenti descrittivi, sulle modalità di svolgimento delle analisi e delle valutazioni.

5. Ai lavori della Commissione di cui al comma 3 il Ministro dell'ambiente può indicare esperti designati dai presidenti dell'ANPA, del CNR, dell'ENEA, degli enti pubblici di ricerca, dell'ICRAM, dell'ISS, dell'ISPESL e del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali. La Commissione può sentire i rappresentanti delle amministrazioni interessate in apposite audizioni.»

3.3

RONCHI, FALQUI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei Servizi tecnici nazionali» con le seguenti: «del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali».

3.4

PINTO

Al comma 5, sostituire le parole: «dai direttori dei Servizi tecnici nazionali» con le seguenti: «dal capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali».

3.5

PINTO

Al comma 5, dopo la parola: «(ISPESL)» inserire le seguenti: «, dell'Istituto nazionali contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

3.6

IL RELATORE

BARATTA, ministro dell'ambiente. L'emendamento 3.8 è nel senso di adeguare il testo alla concreta esperienza sviluppata in materia di valutazione di impatto ambientale e alla recente evoluzione della normativa comunitaria. È un emendamento che attiene al perfezionamento del testo.

NAPOLI, relatore alla Commissione. L'emendamento 3.7, che ho richiamato anche in altre occasioni, tende a chiarire il testo e a non ingenerare fraintendimenti del significato.

Se con il termine «sentiti» venissero comunque attivati sia il Ministero dell'industria che quello dei lavori pubblici si potrebbe mantenere il testo previsto. Se così non fosse, il termine «di concerto» specificherebbe la necessità di una compartecipazione delle decisioni. Potrebbe sembrare una differenza formale che rischia però di diventare sostanziale se il significato venisse frainteso.

BARATTA, ministro dell'ambiente. Con l'emendamento 3.9 si fa riferimento a concetti presenti nelle normative comunitarie in fase di evoluzione. La proposta emendativa andrebbe intesa nel senso di un recepimento delle direttive comunitarie che prevedono anche una verifica dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

RONCHI. Alla luce dell'emendamento 3.10 del Governo che riguarda la composizione organizzativa delle sezioni nonché il rapporto fra componenti stabili e aggregate, ritiro l'emendamento 3.2. È meglio non stabilire con legge un concetto del genere ma lasciare una dizione più generica.

BARATTA, ministro dell'ambiente. L'emendamento 3.10 chiarisce molti aspetti della funzione e del ruolo della Commissione. Innanzitutto la Commissione, sia perchè si amplia la gamma di opere sulle quali deve esprimersi ma anche perchè tende ad estendersi la gamma di interventi specialistici, viene ripartita in sezioni che si occupano di singole questioni.

La Commissione, come organo istruttorio autonomo - tale deve essere dal punto di vista tecnico e professionale -, deve proporre le modalità del suo funzionamento. Quindi, su proposta del Presidente della Commissione, il Ministro adotta il regolamento. Resta comunque ferma la sovranità della Commissione di autoregolarsi anche attraverso proposte che garantiscano l'autonomia rispetto ad una responsabilità professionale di istruttoria.

L'emendamento propone quindi una ripartizione in sezioni che sarà la stessa Commissione a decidere in funzione delle attività future, il rapporto tra componenti stabili ed aggregati, le modalità di attività della Commissione e la disciplina e le modalità dell'istruttoria. Si tratta di un atto di completamento.

Sarebbe interessante poter completare questa struttura consentendo al Ministro, sempre in relazione a specifiche esigenze e a specifiche espressioni di verifica da parte della Commissione, di integrare, su richiesta e proposta del Presidente della Commissione, queste sezioni. Le sezioni pur restando piccole potrebbero essere integrate dal Presidente con del personale esperto del CNR, dell'ANPA o dell'ENEA in relazione alle caratteristiche di specificità del progetto da esaminare. I membri permanenti potrebbero avvalersi dell'assistenza di esperti presenti presso le istituzioni di cui sopra. Successivamente, sulla base del Regolamento, si potrà decidere il ruolo degli esperti che affiancano i membri permanenti: dovrebbero avere un ruolo di supporto e al limite una possibilità di voto consultivo se ciò fosse necessario. In questo modo si avrebbe una Commissione snella, divisa in sezioni, con membri permanenti e membri aggregati provenienti da altri organismi. Tra l'altro, il Ministro esprime con decreto un regolamento su proposta della Commissione stessa in modo da garantire autonomia e snellezza a tale organo.

Per completare l'emendamento 3.10 occorrerebbe predisporre un'ulteriore proposta di modifica concernente la possibilità di integrare le sezioni.

RONCHI. Signor Presidente, è necessario a mio avviso un coordinamento tra l'emendamento 3.11, che inserisce il comma 3-ter, ed il comma 5 dell'articolo 3: giacchè regolano la stessa materia si tratta di una ripetizione. Quindi il comma 5 dell'articolo 3 andrebbe sostituito dal testo dell'emendamento 3.11 ad eccezione dell'ultima frase: «La Commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni».

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. In realtà l'emendamento 3.11 ha carattere parzialmente sostitutivo anche del comma 5; concordo quindi sull'opportunità di una nuova formulazione. È vero che l'ultimo periodo potrebbe ritenersi già compreso nel regolamento di cui all'emendamento 3.10, lettera d), tuttavia non ho nulla da obiettare a che venga inserito anche nella legge, giacchè in esso viene sancito il principio di audizione che è una forma tipica di istruttoria.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Alla luce delle considerazioni svolte, riformulo l'emendamento 3.11 come segue:

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le specifiche esigenze connesse alle istruttorie e alle valutazioni di progetti la

Commissione può essere integrata con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta motivata del Presidente della Commissione medesima, con rappresentanti esperti designati dall'Agenza nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dai Servizi tecnici nazionali, dagli enti pubblici di ricerca e da istituti universitari. Gli esperti così designati partecipano ai lavori delle sezioni e della Commissione con voto consultivo.»

3.11 (Nuovo testo)

IL RELATORE

RONCHI. Signor Presidente, vorrei motivare la necessità di riformulare l'emendamento 3.3. La legge istitutiva dell'Agenza nazionale per la protezione dell'ambiente attribuisce a detto organismo la funzione di supporto tecnico alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Se questa legge non viene applicata la Commissione V.I.A. si potrebbe avvalere, a discrezione dei singoli commissari cui viene affidata ciascuna procedura di V.I.A., sia di un ente qualificato, sia di un professionista. Tutto ciò avrebbe tre conseguenze. In primo luogo, la legge n. 61 del 21 gennaio 1994 che attribuisce all'ANPA queste competenze risulterebbe inapplicata; i tempi si allungherebbero perchè non vi sarebbe certezza riguardo alla struttura tecnica che deve essere di supporto all'istruttoria; infine, essendo interessati i privati, che spesso hanno un peso consistente, attraverso questo gioco delle consulenze potrebbe esservi una certa influenza nella valutazione dell'impatto ambientale.

A mio avviso occorre ribadire che l'ANPA è la struttura di supporto tecnico privilegiata e che soltanto nel caso in cui questa non abbia le necessarie competenze tecniche (anche perchè si sta organizzando ora per fornire una determinata analisi) ci si può rivolgere ad altre strutture, pubbliche o private, esperte in materia. Al contrario, se facciamo una lista indifferenziata - come accade al comma 4, secondo cui a discrezione della Commissione ci si può rivolgere a chiunque per avere un supporto tecnico alla procedura di V.I.A. - corriamo i rischi che ho prospettato.

Inoltre l'emendamento presenta un inconveniente che mi è stato fatto notare da un componente della Commissione V.I.A.: affida all'ANPA il coordinamento degli altri istituti che possono fornire un supporto tecnico. Tuttavia, non essendo questa funzione propria di tale organismo, è giusto che il coordinamento delle consulenze resti affidato alla Commissione. Quindi riformulo l'emendamento 3.3 come segue:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione di cui al comma 3 si avvale, per le attività di supporto tecnico alla valutazione di impatto ambientale, dell'Agenza nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e, se necessario, di enti e strutture esperte pubbliche e private».

3.3 (Nuovo testo)

RONCHI, FALQUI

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 3.4 e 3.5 che do per illustrati.

Circa le osservazioni del collega Ronchi al comma 5, ritengo che la sua proposta possa essere estrapolata, poichè va ad affrontare un discorso di carattere più generale. Per quanto concerne l'emendamento 3.6, ai fini della valutazione di impatto ambientale si dovrebbe attivare anche un ente che per fortuna negli ultimi tempi sta recuperando una presenza importante in questo settore; mi riferisco all'INAIL che non si occupa più soltanto di infortuni sul lavoro, bensì, alla luce del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto legislativo n. 277 del 1991 può anche esprimere il proprio parere a livello consultivo su altre materie.

RONCHI. Signor Presidente, poichè, come già avevo fatto notare, l'emendamento 3.11 ripete parzialmente il contenuto del comma 5 dell'articolo 3, ritengo opportuno presentare il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 379 e 259,
premessi che il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuisce all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) compiti di verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalla normativa esistente» (art. 01, comma 1, lettera g));

premessi che il citato decreto-legge n. 496, stabilisce che l'ANPA effettua «studi e» «attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale» (art. 01, comma 1, lettera m));

premessi che lo stesso decreto-legge stabilisce che l'ANPA svolga «attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente» (art. 1, comma 1, lettera c));

premessi, più in generale, che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente è stata istituita per dotare la pubblica amministrazione di quelle competenze tecniche la cui carenza ha sinora impedito l'ottimale perseguimento delle politiche pubbliche di protezione dell'ambiente, secondo gli indirizzi di «sviluppo sostenibile» del V Programma di azione in materia ambientale dell'Unione europea;

impegna il Governo

a realizzare un pieno coinvolgimento dell'ANPA nel supporto tecnico alla valutazione di impatto ambientale, come stabilito dal citato decreto-legge n. 496, come convertito dalla legge n. 61 del 1994;

a dare, in tempi brevi, attuazione al complesso delle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge per l'avvio delle attività e la completa assunzione del ruolo affidato all'ANPA, in particolare attraverso:

l'emanazione dello statuto (ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4);

l'emanazione del regolamento (ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 5);

la nomina del Direttore, scelto tra persone di adeguata qualificazione nelle materie ambientali (come previsto dall'articolo 1-ter, comma 2);

l'attuazione del trasferimento del personale all'Agenzia (ai sensi degli articoli 1-bis e 2);

il trasferimento del Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4);

la segnalazione dell'ANPA agli organismi internazionali (Agenzia europea per l'ambiente, OCSE e relativa rappresentanza italiana a Parigi, Unione europea e relativa rappresentanza italiana a Bruxelles, sistema delle Organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite);

il pieno inserimento dell'Agenzia nei provvedimenti normativi che hanno attinenza con le competenze previste dal citato decreto-legge;

il coinvolgimento dell'ANPA nei processi di formazione dei provvedimenti che la riguardano».

0/379-259/2/13*

RONCHI

LASAGNA. Signor Presidente, l'ANPA trae origine e fa riferimento all'Agenzia europea per l'ambiente, una struttura estremamente importante che influenzerà nel prossimo futuro tutte le «ANPA» esistenti. Dal momento che nel provvedimento non vi è alcun riferimento di questo genere, vorrei chiedere al Governo di chiarire attraverso il Ministero dell'ambiente quali saranno in futuro i rapporti tra la nostra ANPA e l'Agenzia europea per l'ambiente. Ormai, la Direzione Generale competente della Commissione dell'Unione europea sta delegando la maggior parte delle sue competenze all'Agenzia europea per l'ambiente.

Per quanto riguarda le aree alle quali l'ANPA può attingere per ottenere degli specialisti, chiederei un'ulteriore considerazione. Dal momento che facciamo parte dell'Unione europea, e che stiamo parlando di servizi e di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari, la scelta non dovrebbe essere limitata ad un ambito nazionale, perchè va considerata anche una nostra presenza in Europa. Alcuni istituti europei hanno dimostrato di avere in settori specifici - come in Olanda per i problemi legati al movimento delle acque, in Inghilterra per i problemi legati alla diossina e in Germania per quanto riguarda i problemi legati allo zolfo - un'esperienza maggiore della nostra. Pertanto oltre ai Servizi tecnici nazionali aggiungerei anche quelli comunitari; inoltre, dopo le parole «istituti universitari», aggiungerei la parola «europei».

GIOVANELLI. La maggior parte degli emendamenti interviene sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione V.I.A.. Anche se gli emendamenti svolgono la funzione di precisare alcune fattispecie e di organizzare meglio il disposto legislativo, non riescono a superare i limiti del testo base. La dizione «può avvalersi» rischia di non essere efficace e di non avere effetto alcuno sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione. Allo stato degli atti esprimo comunque un parere positivo anche se ritengo sia necessario essere più precisi se vogliamo normare sul funzionamento, sull'organizzazione interna e sui criteri con i quali si accolgono le consulenze da parte di tale Agenzia. Sono necessarie precisazioni più vincolanti.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Considero con grande attenzione questo suggerimento che evidenzia un problema. Nei prossimi mesi sa-

remo chiamati ad affrontare problemi legati all'impatto ambientale su questioni di estrema delicatezza che non richiedono tanto delle competenze scientifiche acquisite in un istituto quanto piuttosto conoscenze acquisite con l'esperienza.

Fino a quando il problema dell'impatto ambientale può essere risolto sulla base della documentazione accumulata altrove, è sufficiente un buon tecnico. Se il problema attiene invece, ad esempio, all'impatto ambientale sulle ricerche di gas metano in Adriatico saranno preferibili persone con un'esperienza maturata in luoghi simili, tecnici con un'esperienza vissuta e non solo appresa sui libri.

In secondo luogo il termine «può» introduce un elemento molto importante nel senso che dà la facoltà di fare qualcosa. Su questa facoltà prevista anche negli emendamenti sarà necessario il parere della 5^a Commissione permanente, poichè essa comporta la possibilità di spendere delle somme.

Non si tratta di una facoltà generica, per questo è importante la parola «può». Deve sempre essere fatto salvo il principio fondamentale della sovranità istruttoria dell'organo; è difficile mettere per iscritto le sue competenze e d'altronde la previsione di un obbligo in materia potrebbe comportare l'imposizione ad avvalersi di questo o quell'esperto: ma guai se affrontassimo un problema delicato come quello dell'impatto ambientale nella laguna veneta o nel mar Adriatico con un vizio nell'indipendenza tecnica!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE